SUB EMENDAMENTO
APPROVATO III COMMISSIONE
SEDUTA DEL 25/01/2024
SM

Al Presidente della III Commissione consiliare permanente

Oggetto: sub-emendamenti all'emendamento interamente sostitutivo all'atto n. 1518

1) al comma 2 dell'articolo 1 dell'emendamento interamente sostitutivo la parola "solo" è soppressa, e dopo le parole "modelli organizzativi di amministrazione condivisa" sono inserite le seguenti: ", che, di norma, sono favoriti ai sensi dell'articolo 4 della stessa l.r. 2/2023,".

2) al comma 3 dell'articolo 3 dell'emendamento interamente sostitutivo le parole "un apposito progetto di assorbimento del personale idoneo ad illustrare le concrete modalità di applicazione della calusola sociale" sono sostituite dalle seguenti: "un aposito progetto, idoneo all'assorbimento del personale e finalizzato ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale", e al secondo periodo le parole "di assorbimento" sono soppresse.

Relazione illustrativa e tecnico-finanziaria

I presenti emendamenti, anche alla luce dei contributi offerti dai soggetti interessati auditi in occasione dell'audizione che si è tenuta in data odierna, si rendono necessari per apportare gli aggiustamenti tecnici ad alcune norme del testo, al fine di apportare il dovuto coordinamento con la normativa vigente, nonché renderle più chiare dal punto di vista linguistico.
Gli stessi hanno natura meramente formale e ordinamentale e non comportano alcun tipo di spesa per il bilancio regionale.

Perugia, lì 18 gennaio 2024

Pace

Fiorini

Fora

Mancini

STEFANO
PASTORELLI
19.01.2024
09:06:12
GMT+00:00

Castellari
Marco
19.01.2024
10:42:18
UTC

Perugia, lì 25 gennaio 2024

SUB EMENDAMENTO
APPROVATO III COMMISSIONE
SEDUTA DEL 25/01/2024
SM

Al Presidente della III Commissione consiliare permanente

Oggetto: ulteriore sub-emendamento all'emendamento interamente sostitutivo dell'atto n. 1518.

- L'articolo 5 dell'emendamento interamente sostitutivo dell'atto n. 1518 è sostituito dal seguente:

"Art. 5
(Contratti riservati)

1. In attuazione e nel rispetto di quanto previsto all'articolo 61 del D.Lgs. 36/2023, al fine di garantire l'inserimento nel mercato del lavoro delle persone con disabilità o svantaggiate, come definite al comma 4 del medesimo articolo 61 del D.lgs. 36/2023, le stazioni appaltanti, ~~alternativamente~~:

a) riservano il diritto di partecipazione alle procedure di affidamento di cui all'articolo 1, comma 1, o ne riservano l'esecuzione, ad operatori economici il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate;

b) riservano l'esecuzione delle procedure di affidamento di cui all'articolo 1, comma 1, nel contesto di programmi di lavoro protetti quando almeno il 30% dei lavoratori dei medesimi operatori economici sia composto da lavoratori con disabilità o da lavoratori svantaggiati.

2. La Giunta regionale, con proprio regolamento, disciplina le modalità attuative di quanto previsto dal presente articolo applicando, quale percentuale minima che deve essere rispettata per garantire le riserve di cui al comma 1, lettere a) e b), quella del 20% del valore delle procedure di affidamento da espletare nell'anno solare di riferimento da parte delle stazioni appaltanti, da modulare in base alla natura e al numero delle procedure medesime."

Relazione illustrativa e tecnico-finanziaria:

Il presente emendamento risponde all'esigenza di modificare il testo dell'articolo 5 dell'emendamento interamente sostitutivo dell'atto 1518 anche secondo le osservazioni contenute nella relazione tecnico-finanziaria presentata in data odierna dagli uffici competenti.

In particolare viene stabilito che la percentuale minima del 20% del valore delle procedure di affidamento, oggetto di applicazione per le riserve necessarie a garantire l'inserimento nel mercato del lavoro delle persone con disabilità o svantaggiate, deve essere modulata in base al tipo e al numero di procedure bandite, così da non creare situazioni sperequative derivanti dalla previsione di una percentuale fissa minima per tutte le stazioni appaltanti in base al solo valore delle procedure espletate. Potrebbe infatti verificarsi il caso che una stazione appaltante nell'anno solare bandisca una sola procedura di minimo valore.

Viene inoltre specificato che le riserve devono essere calcolate per le procedure "da espletare" nell'anno solare di riferimento (nel testo dell'emendamento interamente sostitutivo, infatti, si parlava erroneamente di procedure "già espletate") e, infine, viene corretto il testo nel più puntuale rispetto dei contenuti e delle parole utilizzate all'articolo 61 (Contratti riservati) del D.Lgs. 36/2023, anche in questo caso per evitare che, per quanto possibile, possa paventarsi il rischio di una impugnativa da parte del governo atteso che si verte in materia di appalti.

Si tratta di un emendamento di natura meramente formale e tecnico-ordinamentale che non comporta oneri per il bilancio regionale.

I Consiglieri

(PRIMO FIRMATARIO)
ELEONORA PAOS

ANDREA FORA

MICHELE BETTARELLI

PAOLA FIORONI

MARCHI VALERIO

PASTORELLI STEFANO

Castellari
Marco
26.01.2024
12:59:29
UTC